

h) Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4¹⁾ Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno

1)Pubblicato nel B.U. 5 febbraio 2013, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'applicazione dell'imposta comunale di soggiorno in attuazione dell'articolo 1 della [legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9](#), recante "Finanziamento in materia di turismo", di seguito denominata legge provinciale.

(2) L'imposta comunale di soggiorno si applica in tutti i comuni della provincia di Bolzano.

(3) Per motivi di marketing, l'imposta comunale di soggiorno può essere anche denominata in breve "Ortstaxe", "imposta di soggiorno" e "local tax". ²⁾

2)L'art. 1, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 2 (Titolare dell'imposta)

(1) È titolare dell'imposta il comune nel quale è ubicato l'esercizio ricettivo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale nel quale avviene il pernottamento.

Art. 3 (Potestà regolamentare dei comuni)

(1) I comuni disciplinano con regolamento:

- a) la misura dell'imposta comunale di soggiorno;
- b) le modalità di trasmissione dei dati necessari;
- c) le modalità di versamento dell'imposta;
- d) il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità, come da accordo tra l'amministrazione provinciale ed il Consorzio dei comuni.

Art. 4 (Soggetti passivi)

(1) L'imposta comunale di soggiorno è dovuta dai soggetti che pernottano negli esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale, situati nel territorio della provincia di Bolzano.

(2) Il gestore dell'esercizio ricettivo riscuote l'imposta comunale di soggiorno per ogni persona e per ogni notte di soggiorno. ³⁾

3)L'art. 4, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 5 (Sostituti di imposta)

(1) Sono sostituti d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, i gestori degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale, i quali sono tenuti a:

- a) riscuotere l'imposta comunale di soggiorno dai soggetti passivi;
- b) presentare le dichiarazioni richieste dai comuni;

c) riversare al comune competente le somme dovute. [4](#)

4)La lettera c) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 3, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 6 (Devoluzione del gettito dell'imposta)

(1) Il gettito dell'imposta è devoluto alle associazioni turistiche e ai consorzi turistici di cui all'articolo 1, comma 4 della legge provinciale a condizione che essi rispettino i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

(2) Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge provinciale, almeno il 10 per cento dell'imposta comunale di soggiorno è attribuito ai consorzi turistici, da finalizzare al marketing di destinazione, mentre la quota restante è destinata alle associazioni turistiche". [5](#)

(3) [6](#)

(4) Le associazioni turistiche sono quelle organizzazioni turistiche locali o multizonali iscritte nell'elenco delle associazioni turistiche ai sensi della [legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33](#), nonché le aziende di cura, soggiorno e turismo, e le aziende di soggiorno e turismo esistenti.

(5) I consorzi turistici sono quelle organizzazioni turistiche multizonali iscritte nell'elenco dei consorzi turistici ai sensi della [legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33](#).

5)L'art. 6, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 4, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

6)L'art. 6, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 5, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 7 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dal pagamento dell'imposta comunale di soggiorno:

- a) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
- b) il personale che pernotta nell'esercizio presso cui presta servizio;
- c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
- d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o partecipano a progetti didattici degli stessi;
- e) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi. [7](#)

7)L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 15 gennaio 2015, n. 2](#).

Art. 8 (Determinazione dell'imposta comunale di soggiorno)

(1) L'imposta comunale di soggiorno è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge provinciale per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,30 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58](#) con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
- b) euro 1,00 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58](#) con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";
- c) euro 0,70 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della [legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9](#).

(1/bis) Con decorrenza dal 1° gennaio 2018 l'imposta comunale di soggiorno di cui al comma 1 è determinata per ogni pernottamento nella misura di:

- a) euro 1,60 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58](#), con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle "superior" e cinque stelle;
- b) euro 1,20 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della [legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58](#), con la classificazione di tre stelle e tre stelle "superior";

c) euro 0,85 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale. [8\)](#)

(2) Il comune può aumentare, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta comunale di soggiorno in via generale o per particolari progetti, previo parere dell'associazione turistica territorialmente competente, fino a un importo massimo di euro 2,50. L'aumento riguarda tutti gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge provinciale e si applica in genere in misura proporzionale. In questo caso l'importo dell'aumento è arrotondato per eccesso ai 10 centesimi. Per servizi ed iniziative che interessano tutte le categorie ricettive, l'aumento può essere anche della stessa misura per tutte le categorie ricettive. Il comune può assegnare una parte o l'intero gettito derivante dall'aumento dell'imposta direttamente al consorzio turistico, qualora espressamente previsto da un parere dell'associazione turistica territorialmente competente, altrimenti l'intero gettito derivante dall'aumento rimane all'associazione turistica territorialmente competente. [9\)](#)

(2/bis) 2/bis. L'aumento di cui al comma 2 si intende addizionale agli importi dell'imposta comunale di soggiorno di cui ai commi 1 e 1/bis. [10\)](#)

(3) L'aumento dell'imposta va deliberato entro il 30 giugno e si applica a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

(4) Gli importi dell'imposta comunale di soggiorno stabiliti dal comune sono riscossi senza arrotondamento. [11\)](#)

8) L'art. 8, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, del [D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15](#).

9) L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 7, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#), e poi dall'art. 1, comma 2, del [D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15](#).

10) L'art. 8, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 3, del [D.P.P. 26 maggio 2016, n. 15](#).

11) L'art. 8, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 8, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 9 (Obbligo di dichiarazione)

(1) Entro 15 giorni dalla fine di ogni mese il sostituto d'imposta comunica al comune il numero dei pernottamenti e i casi di esenzione relativi al mese precedente.

Art. 10 (Termine di versamento)

(1) L'imposta comunale di soggiorno è determinata nella misura di cui all'Art. 4, comma 2 del presente regolamento ed è corrisposta l'ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell'esercizio ricettivo.

Art. 11 (Termine di riversamento)

(1) Contestualmente alla presentazione della di-chiarazione di cui all'articolo 9, i sostituti d'imposta riversano al comune competente le somme riscosse nel mese precedente. [12\)](#)

(2) Se l'importo da versare è inferiore ad euro 200,00, il versamento può essere rinviato alle scadenze successive. In ogni caso, l'importo dovuto deve essere versato al più tardi entro l'ultima scadenza dell'anno corrente.

(3) Entro cinque giorni successivi alla scadenza del versamento delle somme da parte degli esercizi ricettivi, il comune provvede a riversare gli importi incassati all'associazione turistica ed al consorzio turistico, a condizione che questi ultimi abbiano osservato i criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

12) L'art. 11, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 1, comma 9, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#), e poi dall'art. 2, comma 1, del [D.P.P. 15 gennaio 2015, n. 2](#).

Art. 12 (Controlli)

(1) Il comune è competente per il procedimento di controllo del rispetto dei criteri di qualità stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. Se un'associazione turistica o un consorzio turistico opera sul territorio di più comuni, per il procedimento di controllo è competente il comune nel quale detta organizzazione ha la sua sede principale.

(3) Se i sostituti d'imposta, la Provincia o i comuni non presentano reclami in forma scritta presso il comune competente per il controllo e se non vengono accertate irregolarità, i criteri di qualità si intendono rispettati, a condizione che le associazioni turistiche ed i consorzi turistici abbiano depositato in via telematica presso i comuni competenti e presso la Ripartizione provinciale competente in materia di turismo la seguente documentazione: [13](#)

- a) entro novembre di ogni anno, il programma strategico quadriennale e il programma di attività annuale;
- b) entro novembre di ogni anno, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario successivo;
- c) entro giugno di ogni anno, il conto consuntivo dell'anno finanziario precedente, una relazione sull'attività e il rendiconto sull'impiego delle entrate pubbliche.

(4) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo e tutti i comuni competenti possono effettuare in ogni momento controlli sul corretto impiego dei fondi pubblici e sul rispetto dei criteri di qualità.

(5) La ripartizione provinciale competente in materia di turismo effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle associazioni turistiche e dei consorzi turistici esistenti al 1° gennaio, verificando se le attività indicate nella relazione di attività e finanziate con fondi pubblici negli ultimi due anni sono regolarmente documentate.

(6) Eventuali irregolarità sono segnalate ai comuni, che possono decurtare le assegnazioni dei fondi derivanti dall'imposta comunale di soggiorno.

13)L'alinea dell'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 10, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 13 (Rimborsi)

(1) Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno, deve essere richiesto dai gestori degli esercizi ricettivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

(2) In caso di imposta comunale di soggiorno versata in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle scadenze successive.

(3) [14](#)

14)L'art. 13, comma 3, è stato abrogato dall'art. 1, comma 11, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1) Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il 1° gennaio 2014, fatto salvo quanto disposto al comma 2. [15](#)

(2) In prima applicazione il comune può deliberare l'aumento dell'imposta entro il 30 novembre 2013, con decorrenza dal 1° gennaio 2015. [16](#)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

15)L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 12, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).

16)L'art. 14, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 13, del [D.P.P. 2 ottobre 2013, n. 28](#).